

(N. 2494-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GALLETTO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 febbraio 1958 (V. Stampato n. 3276)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 28 FEBBAIO 1958

Comunicata alla Presidenza il 12 marzo 1958

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, firmata a Strasburgo il 29 aprile 1957.

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, prima che al Consiglio d'Europa, è stata trattata alla Società delle Nazioni nel settembre 1928. L'estensore di questo breve commento ha presenziato a Ginevra, alle lunghe discussioni su questo importante problema, che successivamente prese il nome del « Patto di Kellogg », il parlamentare americano che propose un piano preciso per regolare codesta importante materia. Si trattava di un nobile tentativo per garantire il consolidamento della pace e della sicurezza internazionale. Successivamente — e lo diciamo soltanto a titolo incidentale — poichè la situazione europea e mondiale andava aggravandosi, i dirigenti della Società delle Nazioni prendevano l'iniziativa per un tentativo di disarmo e per essere più esatti per la « Riduzione degli Armamenti »; si tenne la Conferenza che ebbe una vastissima eco in tutto il mondo, ma senza concreti risultati e qualunque iniziativa del genere venne poi stroncata dalla seconda guerra mondiale. Adesso si torna ad insistere ed affrontare questi problemi con metodi più semplici, e vorremo dire gradualisti, per difendere la pace e la sicurezza che rappresentano il patrimonio politico e morale più prezioso per tutti i popoli.

L'Italia aveva aderito al Patto Kellogg e all'atto generale di arbitrato di Ginevra nel 1931 ed è quindi logico che aderisca alla presente convenzione che è stata firmata a Strasburgo il 29 aprile 1957. Siamo di fronte ad un trattato abbastanza semplice che regola e disciplina tre problemi importanti ed essenziali. Il primo capitolo concerne il regolamento giudiziario delle controversie internazionali; le parti contraenti si impegnano di sottoporre alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja le Controversie di diritto internazionale che insorgessero tra di esse e quindi si impegnano a prendere le misure necessarie per ricorrere alla Corte dell'Aja per derimere codeste controversie.

Il capitolo è raggruppato nei tre primi capitoli della Convenzione. Il secondo capitolo si occupa della conciliazione vera e propria, è composto di quindici articoli e disciplina tutte quelle controversie che non sono state

considerate nel capitolo precedente. È prevista la costituzione di una commissione speciale di conciliazione alla quale ricorrono le parti contrastanti. Vi è precisata la competenza ed il funzionamento della Commissione stessa, assistita, se è necessario, da consiglieri tecnici ed esperti, e naturalmente vengono poi emessi verbali con le relative decisioni.

Il capitolo terzo disciplinato in otto articoli si occupa del Regolamento arbitrale: le parti che hanno aderito alla Convenzione si impegnano a sottoporre ad arbitrato tutte le questioni che non siano state comprese nel capitolo precedente oppure nell'ipotesi che la procedura di conciliazione non sia stata raggiunta. Il capitolo determina la composizione del Tribunale arbitrale, il suo funzionamento, la materia oggetto dell'arbitrato ed i principi generali di diritto internazionale e di accordi in precedenza pervenuti tra le parti contraenti.

Il capitolo quarto in fine contempla le disposizioni generali disciplinate in 24 articoli dove si parla dei rapporti fra le procedure stabilite dalla Convenzione ed il diritto interno degli Stati firmatari, stabilendo tra l'altro che se l'oggetto della controversia — secondo l'ordinamento interno di una delle parti — sia di competenza dell'autorità giudiziaria ed amministrativa, la parte potrà opporsi all'istaurazione delle suddette procedure prima che l'autorità competente abbia emanata la sua decisione. Il capitolo contempla inoltre i concetti interpretativi, la procedura dell'applicazione della convenzione e la sua entrata in vigore.

Ho esposto in breve, onorevoli colleghi, il contenuto di questa importante Convenzione dalla quale anche il nostro Paese potrà ricavare notevoli benefici, perchè essa semplifica e rende più agili le procedure per la risoluzione delle controversie internazionali, realizzando poi una più concreta collaborazione tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa e quindi contribuendo così indirettamente al consolidamento della pace, che rappresenta la base indispensabile per la collaborazione tra tutti i popoli. Per questi motivi sono certo, onorevoli colleghi, che darete la Vostra approvazione al presente disegno di legge.

GALLETTO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, firmata a Strasburgo il 29 aprile 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente al disposto dell'articolo 41 della Convenzione stessa.